

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 5 del 14/01/2010 - rif. PREC 75/09/S

Parere di Precontenzioso n. 5 del 14/01/2010 - rif. PREC 75/09/S d.lgs 163/06 Articoli 83, 91 - Codici 83.1, 91.1.1

Quando per l'aggiudicazione della gara viene scelto il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta. Pertanto, si deve ritenere che i limiti, previsti dall'art. 64 del D.P.R. n. 554/1999 relativamente ai fattori ponderali da attribuire ai vari elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa in caso di affidamento dei servizi di ingegneria, non possano essere interpretati come tassativi per la stazione appaltante, che altrimenti risulterebbe vincolata nell'esercizio di una discrezionalità in materia che discende dalla normativa comunitaria.

Parere di Precontenzioso n. 5 del 14/01/2010 - rif. PREC 75/09/S d.lgs 163/06 Articoli 83 - Codici 83.1

Le s.a. nel bando di gara possono privilegiare le imprese che abbiano svolto attività identiche o analoghe a quella oggetto dell'appalto, attribuendo loro uno specifico punteggio utile ai fini dell'aggiudicazione, nella misura in cui tali aspetti dell'attività dell'impresa concorrente possano illuminare la qualità dell'offerta, assurgendo così a parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta stessa. Ciò non appare illogico o arbitrario, afferendo, in realtà, alla valutazione di elementi che hanno diretto ed immediato riferimento con la prestazione richiesta con l'oggetto della gara, in termini di logica presumibilità di una migliore esecuzione della prestazione richiesta. Il collegamento all'oggetto dell'appalto, quindi, può legittimare il ricorso a criteri valutativi del merito tecnico di tipo "soggettivo" e l'utilizzo di detti criteri appare ragionevole quando consente di rispondere in concreto alle possibili specificità che le procedure di affidamento degli appalti pubblici possono presentare.

Parere di Precontenzioso n. 5 del 14/01/2010 - rif. PREC 75/09/S d.lgs 163/06 Articoli 91 - Codici 91.1.2

L'articolo 91 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel disciplinare le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, ha individuato per l'applicazione delle disposizioni di derivazione comunitaria la soglia di 100.000 euro. È conforme alla normativa di settore il comportamento della s.a. che, in una procedura per l'affidamento di un incarico di valore pari o superiore a tale cifra, richieda i requisiti di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, propriamente riguardante l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.